

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l' Istruzione
Direzione Generale del Personale della Scuola

C.M. n. 68
Prot. n. 103/N

Roma, 9 novembre 2006

Oggetto: : D.M. n. 67 del 6/11/2006 - cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M.n.67 del 6 novembre 2006 recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2007, nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione contributiva.

A) Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.

Il predetto D.M. fissa, all'art. 1, il termine finale del **10 gennaio 2007** per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 509, commi 2, 3 e 5 del D.lvo n. 297 del 16 aprile 1994 .Il medesimo termine del 10 gennaio 2007 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall'1/9/2007.

Entro la medesima data del 10 gennaio 2007 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze.

Immediatamente dopo il 10.01.2007 saranno disponibili per le Istituzioni Scolastiche le funzioni informatiche per l'acquisizione delle domande.

Il termine del 10 gennaio 2007 deve essere osservato anche da coloro che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purchè ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. Tale richiesta va formulata con **unica istanza**. Nella medesima istanza gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Non appena ricevuta la comunicazione delle suddette circostanze ostative, la scuola di titolarità provvederà all'inserimento della cessazione al SIMPI (nel caso, naturalmente, che l'interessato abbia optato per il pensionamento) in tempo utile per le operazioni di mobilità.

Il personale docente, educativo ed ATA deve indirizzare tutte le istanze sopra richiamate , compresa l'eventuale revoca delle medesime, alla Scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella di titolarità).

Dopo il 10 gennaio 2007, le domande di cui trattasi, laddove non revocate entro la predetta data, dovranno tempestivamente essere rimesse, da parte delle istituzioni scolastiche ai competenti C.S.A. e alle sedi provinciali dell'Inpdap.

Si rammenta che l'emissione di un provvedimento formale è richiesta nel solo caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dal 10 gennaio 2007 e, cioè entro il 9 febbraio 2007, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso.

Nell'ipotesi sopra indicata, le dimissioni sono accettate con effetto dalla data del relativo provvedimento, emesso dal competente dirigente scolastico.

L'art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario, perché privo dei requisiti prescritti;

l'accertamento di tale diritto resta, anche per il corrente anno scolastico, di competenza dei Centri

Servizi Amministrativi.

In considerazione di ciò, i capi dei suddetti Uffici vorranno comunicare il mancato conseguimento del diritto alla pensione entro il 1° marzo 2007 agli interessati, i quali, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno la facoltà di ritirare la domanda di dimissioni volontarie.

Si tenga presente che è necessario fornire alle scuole le informazioni di cui sopra, per il personale docente, per grado di scuola, dando la precedenza a quelle che, ai fini delle operazioni di movimento, hanno per prime l'obbligo di comunicare i dati al sistema informativo.

Si precisa, altresì, che i Centri Servizi Amministrativi possono provvedere all'inserimento dei dati degli interessati, da inviare all'Inpdap tramite il sistema informatico, appena dispongono di tutti gli elementi necessari per la definizione della posizione pensionistica e previdenziale degli stessi, senza attendere la scadenza fissata per le operazioni di mobilità per ogni ordine di scuola.

All'acquisizione delle cessazioni nel SIMPI, o alle eventuali cancellazioni in caso di revoca delle dimissioni volontarie per mancata maturazione del diritto a pensione, provvederanno, le istituzioni scolastiche di titolarità di ciascun interessato **cui si raccomanda la massima tempestività per garantire la corretta acquisizione dei dati ai fini della determinazione delle disponibilità di posti per le operazioni di mobilità. A tale scopo entro il 10 febbraio 2007 dovranno essere completati tutti gli inserimenti.**

Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza per cessazioni dal servizio di altra tipologia, con decorrenza diversa dal 1° settembre 2007 (decesso, decadenza, licenziamento ecc....); per la valutazione a domanda di servizi e/o periodi per la pensione e , infine, per quanto riguarda la liquidazione dell'indennità di buonuscita(liquidazione e riscatto), si rinvia integralmente alle istruzioni contenute nella C.M. n. 88 del 9 dicembre 2004.

B) Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1.9.2007

La cessazione dal servizio dei Dirigenti Scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. 11/4/2006 dell'area V della dirigenza e, in particolare, dagli artt. 27 e ss. Al riguardo si ritiene, tuttavia, di ribadire alcune indicazioni specifiche in ordine alle seguenti cause di cessazione.

- a. **compimento del 65° anno di età:** la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall'ufficio Scolastico Regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della suddetta condizione, sempre che l'interessato non chieda di usufruire dei benefici di cui all'art. 509, commi 2 ,3 e 5 del D.l.vo297/94 con istanza da inviare **entro il 31 dicembre precedente il collocamento in pensione per il compimento del 65° anno di età.**

Recesso del dirigente: Per tale fattispecie l'art. 32, comma 2, del citato C.C.N.L. dispone la riduzione ad un quarto dei termini di preavviso stabiliti dal comma 1 dello stesso articolo. L'Ufficio scolastico competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l'eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare, che è diramata d'intesa con l'I.N.P.D.A.P.- Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici. Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino



Il Ministro della Pubblica Istruzione

D. M. n.67

Visto il D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del citato regolamento il quale prevede che il Ministero della Pubblica Istruzione stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento o di dimissioni volontarie dal servizio;

Considerato che per le domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'art. 509, commi 2, 3 e 5 del Testo Unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, nonché per le domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto la permanenza in servizio al compimento del 65° anno di età, occorre fissare lo stesso termine finale stabilito per le istanze di dimissioni volontarie dal servizio e di collocamento a riposo per raggiungimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento;

Considerato che, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;

Visto il C.C.N.L. sottoscritto l'11 aprile 2006, nel quale, per il personale dell'area V della dirigenza scolastica, sono state convenute norme e procedure per la cessazione dal servizio per il personale incluso in detta area;

DECRETA

Art.1

- 1 . Il termine per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, nonché dei dirigenti scolastici, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del 65° anno di età, a valere, per gli effetti, dal 1° settembre



Il Ministro della Pubblica Istruzione

2007, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al **10 gennaio 2007**.

2 . Lo stesso termine del 10 gennaio 2007 si intende applicato anche nei confronti del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che voglia chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la funzione pubblica.

Art.2

1.L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà essere effettuato entro le scadenze che saranno previste per l'acquisizione al sistema informativo delle domande di cessazione.

2.Tali scadenze dovranno tener conto anche dei tempi necessari per la comunicazione dell'eventuale mancata maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario che, dal canto suo, potrà ritirare la domanda nei successivi 5 giorni.

Art.3

1.L'accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, nonché quelle di trattenimento in servizio per le fattispecie previste dall'art. 509 del D.P.R. 16 aprile 1994,n.297, commi 2,3 e5, si intende avvenuta alla scadenza del termine di cui all'art. 1, senza l'emissione del provvedimento formale.

2.Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 1, l'Amministrazione comunicherà l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare.

3.Qualora l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.



Il Ministro della Pubblica Istruzione

Art.4

1. I dirigenti scolastici provvederanno ad inoltrare direttamente all'Ufficio scolastico regionale le istanze prodotte ai sensi del presente decreto.

Roma, li 6/11/2006

Il Ministro
Giuseppe Fioroni